

# PROBLEMATICHE LEGISLATIVE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE GEMME

## **Norme UNI**

UNI 10245: 2013 Materiali gemmologici nomenclatura

UNI 9758: 2003 Diamante – Terminologia, classificazione,  
caratteristiche e metodi di prova

UNI 10173: 1993 Classificazione del taglio

**Regolamento Europeo N. 836/2012** della Commissione del 18 settembre 2012.

RESTRIZIONI all'uso del PIOMBO negli articoli di gioielleria, bigiotteria, accessori per capelli, singole componenti degli oggetti, "pietre preziose e semipreziose... trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze".

**«Codice del consumo» (D.L. 6.9.05 n° 206) (2005)**

**CITES:** Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - An international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. **(1979)**

**Progetto Legislativo n° 2830** *presentato da Sen. Colucci (11 maggio 2017)*

## **Regolamentazioni varie**

**CIBJO**, The World Jewellery Confederation, represents the interests of all individuals, organisations and companies earning their livelihoods from jewellery, gemstones and precious metals, covering the entire industry from mine to marketplace in the various production, manufacturing, trading and retail centres.

<http://www.cibjo.org/>

### **LMHC Laboratory Manual Harmonisation Committee**

The goal of the Laboratory Manual Harmonisation Committee is to achieve the harmonisation of gemmological report language and thereafter the revision of this harmonised report language as used by LMHC members.

<http://www.lmhc-gemology.org/index.html>

## NORME UNI

L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è l'Organismo italiano che emana normative nei settori industriali, commerciali e del terziario

Le norme hanno la funzione di definire le caratteristiche di prodotti, processi e servizi.

Uno degli obiettivi dichiarati dell'UNI è **“salvaguardare gli interessi del consumatore e della collettività”**.

**Le norme non sono leggi. Si tratta di regole di riferimento che vengono accettate spontaneamente dagli operatori interessati**

Se le Pubbliche Amministrazioni le recepiscono, richiamandole nei documenti legislativi, esse assumono il carattere di **“normative cogenti”**, ovvero che non possono essere derogate (la Camera di Commercio di Torino le ha recepite nella Raccolta Provinciale degli Usi).

Le normative forniscono un supporto alle Pubbliche Amministrazioni e, in caso di procedimento legale, il giudice farà riferimento ad esse.

## CODICE DEL CONSUMO

Il Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entrato in vigore il 23 ottobre 2005) raccoglie e riordina tutta la normativa a tutela dei consumatori.

Esso rende obbligatoria l'etichettatura di tutti i prodotti in commercio, riportando in modo chiaro e preciso le informazioni su qualità e sicurezza dei prodotti

In mancanza a tutt'oggi di una legge specifica, rientrano pertanto nel campo di applicazione del Decreto anche le gemme;

È evidente che l'operatore ha l'obbligo di utilizzare la corretta e appropriata nomenclatura per definire le gemme.

Qualità: Indicare chiaramente la natura e le caratteristiche delle gemme in vendita;

Sicurezza: si potrebbe sollevare la questione dei trattamenti effettuati con certe sostanze costituite da, o contenenti, elementi chimici pericolosi; ne consegue che i trattamenti andrebbero segnalati.

## Regolamento Europeo N. 836/2012

Il 9 Ottobre 2012 è entrato in vigore il Regolamento Europeo N. 836/2012 della Commissione del 18 settembre 2012.

Esso introduce **RESTRIZIONI all'uso del PIOMBO** negli articoli di gioielleria, bigiotteria, accessori per capelli, singole componenti degli oggetti, “pietre preziose e semipreziose... trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze”.

Il riempimento e l'otturazione con vetro al Pb camuffano fratture e cavità delle pietre sfaccettate di qualità scadente, rendendole più attraenti e meglio commerciabili. Frequenti sul mercato sono anche materiali compositi costituiti da frammenti di rubino o zaffiro cementati tra di loro da vetro al piombo.

Il limite previsto è dello 0,05% di concentrazione di piombo in peso delle singole parti metalliche e non metalliche costituenti gli articoli di gioielleria, come limite per il divieto di commercializzazione.

4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica


C: alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0836&from=it>



Rubino trattato con riempimento di  
fessure mediante vetro al piombo

Particolare al microscopio





Corindone trattato con  
riempimento di fessure mediante  
vetro al piombo, colorato con  
cobalto

Radiografia di due corindoni grezzi  
trattati con riempimento di fessure  
mediante vetro al piombo, colorati  
con cobalto.







Stone with Fracture



Stone after fracture-filling



Diamanti trattati con riempimento di fessure mediante vetro al piombo.

## CITES

### *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Le specie interessate di flora e fauna sono riportate nelle Appendici con i nomi scientifici in latino. Come riconoscere gli *specimen* da parte degli interessati? Per l'identificazione degli *specimen* si evidenzia che gli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 riportano , secondo un ordine sistematico, partendo dai mammiferi, i nomi scientifici delle specie, il relativo nome comune e , sulla stessa riga, l'allegato di inclusione (A, B o C) e il relativo nome comune.

Gli oggetti lavorati anteriormente al 1947, ossia cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 338/1997, sono considerati antichi. In quanto tali il regolamento prevede esenzioni dai divieti e quindi non è richiesto alcun certificato. E' sottinteso che dev'essere provata l'acquisizione prima del 1947.

## Appendices I, II and III

valid from 4 October 2017

### Interpretation

- Species included in these Appendices are referred to:
  - by the name of the species; or
  - as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof.
- The abbreviation "spp." is used to denote all species of a higher taxon.
- Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only. The common names included after the scientific names of families are for reference only. They are intended to indicate the species within the family concerned that are included in the Appendices. In most cases this is not all of the species within the family.
- The following abbreviations are used for plant taxa below the level of species:
  - "ssp." is used to denote subspecies; and
  - "var(s)." is used to denote variety (varieties).
- As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I is annotated to the effect that its hybrids shall be treated in accordance with the provisions of Article III of the Convention, this means that artificially propagated hybrids produced from one or more of these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or tissue cultures obtained *in vitro*, in solid or liquid media, transported in sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of the Convention.
- The names of the countries in parentheses placed against the names of species in Appendix III are those of the Parties submitting these species for inclusion in this Appendix.
- When a species is included in one of the Appendices, all parts and derivatives of the species are also included in the same Appendix unless the species is annotated to indicate that only specific parts and derivatives are included. The symbol # followed by a number placed against the name of a species or higher taxon included in Appendix II or III refers to a footnote that indicates the parts or derivatives of plants that are designated as 'specimens' subject to the provisions of the Convention in accordance with Article I, paragraph (b), subparagraph (iii).
- The terms and expressions below, used in annotations in these Appendices, are defined as follows:

#### Extract

*Any substance obtained directly from plant material by physical or chemical means regardless of the manufacturing process. An extract may be solid (e.g. crystals, resin, fine or coarse particles), semi-solid (e.g. gums, waxes) or liquid (e.g. solutions, tinctures, oil and essential oils).*

#### Finished products packaged and ready for retail trade

*Products, shipped singly or in bulk, requiring no further processing, packaged, labelled for final use or the retail trade in a state fit for being sold to or used by the general public.*


#### Powder

*A dry, solid substance in the form of fine or coarse particles.*

#### Woodchips


*Wood that has been reduced to small pieces.*

	Appendices		
	I	II	III
FAUNA (ANIMALS) PHYLUM CHORDATA CLASS MAMMALIA (MAMMALS)			
ARTIODACTYLA			
Antilocapridae Pronghorns			
	<i>Antilocapra americana</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in the Appendices)		
Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.			
	<p><i>Addax nasomaculatus</i></p> <p><i>Bos gaurus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos frontalis</i>, and is not subject to the provisions of the Convention)</p> <p><i>Bos mutus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos grunniens</i>, and is not subject to the provisions of the Convention)</p> <p><i>Bos sauveli</i></p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> <i>Bubalus mindorensis</i> <i>Bubalus quarlesi</i></p> <p><i>Capra falconeri</i></p>	<p><i>Ammotragus lervia</i></p> <p><i>Budorcas taxicolor</i> <i>Capra caucasica</i></p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (Nepal, Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bubalus bubalis</i> and is not subject to the provisions of the Convention) (Nepal)</p>



**CITES** Checklist of CITES Species [About](#) [Terms of Use](#) [Species+ / CITES Checklist API](#)

English Español Français

Strombus Gigas **SEARCH** APPXS. ▾ ALL LOCATIONS ▾  Advanced Options

X CLEAR SEARCH

**Strombus gigas** Linnaeus, 1758  
Mollusca › Gastropoda › Mesogastropoda › Strombidae

- EN - Pink Conch, Queen Conch
- ES - Concha reina del Caribe
- FR - Lambis, Strombe Géant




||

Anguilla (United Kingdom), Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, and 29 more.  
See all...

**DOWNLOAD**

★ **SAVE THIS**

**FEATURED**  
[Full species list](#)  
[History of listings](#)

 Powered By  



Conchiglie di mollusco del genere *Strombus*

## **PROTEZIONE PER IL *CORALLIUM RUBRUM***

### **LEGGE 5 agosto 1981, n. 503**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979. (GU n.250 del 11-9-1981 - Suppl. Ordinario );

### **Direttiva 92/43/CEE del CONSIGLIO**

( Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. L 206 del 22/7/1992 )  
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Allegato V (Corallium rubrum)

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639**

Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima

Capo III DELLE PESCHE SPECIALI Sezione I Della pesca del corallo

### **Decreto corallo n. 728\_15 del 23.03.2017 - Regione Sardegna**

Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2017 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della. Regione Autonoma della Sardegna

Corallium rubrum







Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

**N. 2830**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COLUCCI, MANCUSO, BONAIUTI, MALAN, BUEMI,  
ALBERTINI, AIELLO, BILARDI, CASSINELLI, COMPAGNA, CONTE,  
CORSINI, DALLA TOR, Giovanni MAURO, PELINO e VICECONTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2017**

## Progetto Legislativo n° 2830 *presentato da On. Colucci (11 maggio 2017)*

Precedenti disegni di legge in Italia:



(Immagine da «Rivista Italiana di Gemmologia»)

Necessità di regolare il settore delle gemme a tutela del consumatore; nel nuovo progetto legislativo 2830 ci sono i riferimenti alle varie normative UNI: per uniformare le denominazioni (alla norma UNI 10245) e per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione (UNI 10173).

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si prefigge quale **obiettivo la regolamentazione del settore gemmologico.**

Una normativa nazionale in tale settore garantirebbe al consumatore quella chiarezza necessaria al momento dell'acquisto per valutare la qualità del prodotto unitamente al suo prezzo.

Nel settore commerciale della gioielleria **vige infatti un quadro di insufficiente regolamentazione, facilmente constatabile all'atto dell'acquisto di un gioiello.** È questo un mercato complesso nel quale rischiano di imporsi il **pressapochismo, la confusione e l'improvvisazione.** Tale rischio si può scongiurare con una **risposta concreta e positiva, quella della trasparenza del mercato e della specializzazione degli addetti lungo tutta la filiera.**

Un settore, quindi, di rilevante importanza per la nostra economia ma che, per contro, è anche parzialmente affetto da una certa **manca di trasparenza per quanto concerne la circolazione di una consistente parte dei prodotti carenti dal punto di vista della certificazione di qualità.**

Le disposizioni del presente disegno di legge mirano dunque alla **tutela degli operatori tramite una migliore qualificazione professionale, alla repressione del mercato sommerso e dunque a garantire, in ultima analisi, il consumatore finale.** In sostanza, da un lato è necessario **colpire il vasto mercato del sommerso e dell'abusivo,** per poi colpire i **comportamenti scorretti o illeciti** di quegli operatori ufficiali che arrecano un danno grave all'intero settore. Dall'altro, è necessario **costruire un'efficace forma di tutela** per gli utenti finali che consenta di conoscere esattamente la natura dei materiali gemmologici, anche al fine di una loro **tracciabilità.**

posti i materiali gemmologici, chiarendo gli eventuali rischi che nel tempo possono portare ad un mutamento delle caratteristiche del prodotto.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una precisa denominazione (vale a dire «naturale», «trattato», «sintetico», «di coltura» e «artificiale») anche al fine di uniformare le denominazioni alla norma UNI 10245, mentre per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione si rinvia alla norma UNI 10173.

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazioni indicate dalla legge; diversamente, ne sarà vietata la vendita, come anche la distribuzione a titolo gratuito.

## Art. 5.

### *(Disposizioni generali)*

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati agli articoli da 1 a 4, con denominazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate agli articoli da 1 a 4 devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

Art. 6.

*(Responsabilità degli operatori e  
risoluzione delle controversie)*

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una certificazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabi-

lito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati. La certificazione è rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite di importo superiore a 1.000 euro e in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

2. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del Paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 7. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

4. Il collegio di cui al comma 3 del presente articolo opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

5. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 7.

6. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Laboratori abilitati al rilascio  
di certificazioni)*

1. I laboratori privati abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, mentre i laboratori pubblici, ivi compresi quelli universitari, sono iscritti in appositi elenchi speciali, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia, per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio, ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. I laboratori di cui al comma 1 devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti ai sensi del comma 2.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 9, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il regolamento di cui all'articolo 9 e aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al periodo precedente avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

Art. 8.

*(Sanzioni)*

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

*a)* chiunque rilascia certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro;

*b)* chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

*c)* chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Art. 10.

*(Istituzione dell'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici e norme in materia di importazione)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere certificati ai sensi dell'articolo 7 per assicurare la provenienza certa e il valore reale dei materiali che vengono posti in vendita.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede ad emanare i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Gli importatori e i produttori hanno l'obbligo di indicare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita la provenienza dei materiali gemmologici.

4. I commercianti all'ingrosso, gli artigiani intagliatori e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, che la fattura di vendita contenga la descrizione dei diversi passaggi della merce ai fini della sua tracciabilità e che la merce corrisponda alle eventuali certificazioni di qualità che la accompagnano.

5. L'importatore e il produttore di materiali gemmologici hanno l'obbligo di provvedere alla confezione di ogni singola pietra di valore superiore a 250 euro, che deve essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Sono vietate l'importazione e l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici da parte di soggetti non iscritti all'elenco di cui al comma 1, e non conformi alle modalità previste dal presente articolo.

Art. 11.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.



# Grazie per l'attenzione



# Spazio per le domande